NORME PER L'ATTIVITA' GESTIONALE E FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 1980

Art. 3

Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi che i comuni, le province, i consorzi e le relative aziende sono tenuti ad adottare ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, e' soggetto alle determinazioni della commissione centrale per la finanza locale soltanto se il numero dei posti in esso previsti superi il numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, elevato degli incrementi consentiti dal medesimo art. 4. Per la determinazione del numero di personale in servizio nell'anno 1976 non deve essere considerato ne' computato il personale assunto per prestazioni lavorative a carattere occasionale o saltuario (giornalieri), per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), per supplenze, nonche' quello che risulti incaricato con contratto d'opera ai sensi degli articoli 2222 e 2229 del codice civile. Al medesimo fine di cui al precedente comma non deve altresi' essere considerato ne' computato il personale addetto esclusivamente ai servizi sanitari che sara' trasferito alle unita' sanitarie locali per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale personale dovra' essere indicato separatamente nel piano generale di riorganizzazione ai soli fini conoscitivi.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1980, non più in vigore dal 1 marzo 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-attivita-gestionale-e-finanziaria-degli-enti-locali-per-l-1979/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it